

RISORSE PREVISTE**ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE N. 39 DEL 28/4/09****CONVERTITO DALLA LEGGE N. 77 DEL 24/6/09**

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, per risorse complessive pari a **963.504 milioni di euro**, così ripartite tra le diverse annualità:

- anno 2010: euro 42,504 milioni (con OPCM 3907 del 13 novembre 2010),
- anno 2011: euro 145,1 milioni (con OPCM 4007 del 29 febbraio 2012),
- anno 2012: euro 195,6 milioni (con OCDPC 52 del 20 febbraio 2013),
- anno 2013: euro 195,6 milioni (con OCDPC 171 del 19 giugno 2014),
- anno 2014: euro 195,6 milioni (con OCDPC 293 del 26 ottobre 2015),
- anno 2015: euro 145,1 milioni (con OCDPC 344 del 9 maggio 2016),
- anno 2016: euro 44 milioni (con ordinanza da emanarsi).

Gli aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti dall'ordinanza possono essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

ANNUALITÀ 2015**OCDPC 344 del 9 maggio 2016****TOTALE COMPLESSIVO RISORSE: 145.1 milioni di euro****RIPARTIZIONE:**

- **art. 2 comma 1 lettera a)** – INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA : **16 milioni di euro;**
- **art. 2 comma 1 lettere b-c)** – INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ED OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E DI EDIFICI PRIVATI: **124 milioni di euro;**
- **art. 2 comma 1 lettera d)** – ALTRI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO (con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile): **3,8 milioni di euro;**
- ACQUISTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI per lo svolgimento delle attività previste dall'ordinanza: **1.3 milioni di euro.**

I contributi relativi alla **interventi di tipo a)** sono gestiti dalle Regioni.

Le Regioni preparano il quadro dei fabbisogni e i programmi per gli **interventi di tipo b)**, (edifici pubblici) sentiti i Comuni o le Province interessati e le **Anci regionali**. I comuni interessati trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 150 dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile i programmi per la realizzazione degli interventi entro 30 giorni dalla loro approvazione. Sono considerati elementi prioritari la vicinanza degli edifici ad una via di fuga prevista dal piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, o il fatto di consentire la fruibilità della via di fuga.

Le Regioni sono obbligate a destinare per gli interventi sugli edifici privati indicati alla **lettera c)** (edifici privati) da un minimo del 20% fino a un massimo del 40% del finanziamento ad esse assegnato. Non sono obbligate a attivare i contributi le Regioni che ricevono un finanziamento inferiore a 2 milioni di euro.

L'individuazione degli interventi di **tipo d)** finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della regione, avendo preventivamente sentito i comuni interessati.

I contributi concessi per le indagini di microzonazione sismica e per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico o funzionali per attività di protezione civile e di edifici privati possono essere revocati dal Dipartimento della Protezione Civile se le somme destinate non sono impegnate entro 24 mesi dalla loro attribuzione.